

CIRCOLARE 02/2026

DEL 20/04/2026

LAVORO AGILE/SMART WORKING : Normativa e gestione dei rischi NOVITA' 2026

Con l'approvazione della Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (**Legge 34/2026**), la sicurezza nello smart working non è più considerata una "zona grigia" amministrativa, ma un pilastro codificato del **D.Lgs. 81/08**.

Il **lavoro agile** rappresenta una **modalità organizzativa della prestazione lavorativa** caratterizzata da **elevata flessibilità e autonomia operativa**, soprattutto in relazione alla gestione del tempo e alla scelta del luogo di svolgimento dell'attività. In questo modello, il lavoratore dispone di un margine significativo di **auto-organizzazione**, che deve comunque avvenire nel rispetto degli obiettivi definiti nell'accordo individuale e delle condizioni stabilite tra le parti.

Tale autonomia, tuttavia, comporta una conseguenza rilevante dal punto di vista della sicurezza: il datore di lavoro non è in grado di esercitare un controllo diretto e continuativo sull'idoneità dei luoghi in cui la prestazione viene svolta. Di conseguenza, risulta oggettivamente complesso verificare in modo sistematico la conformità degli ambienti di lavoro ai requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

Per far fronte a tale limite strutturale, il datore di lavoro adotta un insieme di misure preventive che si fondano su due pilastri principali:

- la **messa a disposizione di strumenti informatici e tecnologici** conformi agli standard tecnici e normativi vigenti, costantemente aggiornati per garantire sicurezza e affidabilità operativa;
- la **predisposizione e diffusione dell'informativa**, un documento finalizzato a rendere il lavoratore consapevole dei rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dell'attività in modalità agile, nonché delle relative misure di prevenzione da adottare.

Quindi la novità centrale è l'obbligo per il datore di lavoro di fornire almeno una volta l'anno un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, per attività svolte fuori dai locali aziendali. L'obbligo riguarda tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, e include i rischi legati all'uso di strumenti come i videotermini.

In caso di mancata consegna dell'informativa scattano sanzioni per il datore di lavoro. **Le pene prevedono l'arresto da due a quattro mesi o ammende fino a 7.403,96 euro.**

Se avete lavoratori che operano in SMART WORKING
Chiama /Chiedi informazioni: 0331.1120012 oppure
Scrivere a: info@laborconsulting.net

LABOR CONSULTING
di Marchisio Roberto
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Via Sempione, 150
28053 CASTELLETO SOPRA TICINO (NO)
Tel. 0331.1120012
P. IVA 02573620032
C.F. MRCRRT60D19L219K
www.laborconsulting.net

